



Ampiezza della ricognizione datoriale circa le misure di prevenzione adottate

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 16 febbraio 2024, n. 4279, ha stabilito che in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di *mobbing* in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest'ultimo grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.

Seminario di specializzazione

Novità del sistema pensionistico 2024

Scopri di più